



Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

DISEGNO DI LEGGE

"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICERCA ED UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE".

Esaminato dalla Commissione nella seduta del 28 febbraio 1997.
Parere favorevole.

Relatore: Armando STEFANETTI.

-
- Relazione
 - Decisione n. 24
 - Testo d.d.l. con a fronte gli emendamenti proposti.

Marzo, 1997.



Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

Il Presidente

DISEGNO DI LEGGE

**“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICERCA ED UTILIZZAZIONE DI ACQUE
SOTTERRANEE”**

RELAZIONE

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

la tutela e l'uso razionale delle acque sotterranee è stato per la Regione uno dei punti decisivi della politica di settore, costituendo queste l'unica risorsa disponibile in Puglia.

A tale fine la Regione già nel 1983 aveva disciplinato, con la propria legge n. 24 e successivamente con la l.r. n. 19 del 1985, il settore disciplinando la corretta utilizzazione della risorsa e stabilendo le procedure e le modalità delle attività di ricerca ed estrazione.

Successivamente sono intervenute nuove e numerose disposizioni legislative in materia, quali il D. L.vo 12.07.1993, n. 275 e la legge 5.01.1994, n.

36, che impongono oggi un aggiornamento del quadro legislativo regionale, anche per fornire alle strutture regionali di controllo e sorveglianza - in primo luogo agli uffici del genio civile - strumenti più adeguati di gestione delle competenze regionali.

Il presente d.d.l. affronta questi temi, articolando la materia come segue.

L'art. 1 ribadisce il principio sancito dalla legge n. 36/94 (la c.d. legge Galli), che, dichiarando le pubbliche, sottopone tutte le acque a regime di concessione regionale.

Gli articoli 2 e 3 prevedono le modalità e gli adempimenti da seguire per il rilascio della autorizzazione alla ricerca.

I successivi articoli stabiliscono gli adempimenti per il rilascio della concessione per l'esercizio e l'utilizzazione delle acque (art. 4); in particolare di quelle da destinare ad uso agricolo (art. 5) per le quali è fatto obbligo al concessionario di installare e custodire a propria cura e spese un apparecchio

misuratore dei volumi di acqua emunta; di quelle per usi collettivi o diversi da quello agricolo (art.6).

L'art. 7 stabilisce che la durata della concessione è quinquennale e può essere sospesa, revocata o modificata per ragioni di tutela della falda.

Gli articoli 8 e 9 disciplinano la ricerca e l'utilizzazione per uso domestico.

In proposito si è introdotto anche per tale utilizzazione il provvedimento di autorizzazione regionale e la verifica periodica delle utenze esistenti (art. 14), al fine di evitare usi impropri della risorsa.

Si stabiliscono infine disposizioni circa i canoni per le utenze (art. 11), le sanzioni (art. 12), e gli obblighi per le imprese escavatrici.

Nelle norme finali e transitorie meritano di essere segnalati le norme sulla tutela della pubblica incolumità (art. 17) e le modifiche al Comitato tecnico per le risorse idriche (art. 18).

La 5° Commissione ha accolto favorevolmente il disegno della Giunta, limitandosi a formulare lievi proposte di emendamenti, soprattutto volti a rendere

più incisivo ed oneroso il quadro sanzionatorio e a garantire maggiori livelli di sicurezza della pubblica incolumità in connessione con gli interventi di perforazione del suolo per la ricerca.

Invito pertanto il Consiglio ad approvare la legge, con le modifiche proposte dalla 5ª Commissione e riportate nel testo a fronte.

Bari, 6 marzo 1997

Il Relatore

(Prof. Armando Stefanetti)



Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Ambiente - Acque e utilizzazione del territorio)

5.

DECISIONE N. 24

D.d.l. "Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee".

Seduta del 28 febbraio 1997.

Presenti: Stefanetti (Presidente), Fiorentino, Tedesco, Marmo, Balducci, Lomelo, Lospinuso, Mineo, Pepe, Mincuzzi (sost. Santaniello), Strazzeri, Errico (sost. Tarquinio), Tundo, Sgobio (sost. Valente).

Per la G.R. : Assessore Semeraro e dott. Damiani
Segr. Comm.ne : Mona, Romanazzi
Funzionario redigente: Romanazzi

LA 5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

- preso in esame il d.d.l. in epigrafe;
- ascoltata la relazione dell'Assessore Semeraro;
- uditi i chiarimenti tecnici forniti dal dott. Damiani;
- discusso nel merito come riassunto nella relazione che forma parte integrante del presente parere;
- formulate ed approvate le proposte di emendamenti al testo;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO

all'approvazione degli emendamenti riportati nel testo a fronte allegato al presente

DESIGNA RELATORE IL PRES. STEFANETTI

Il parere è stato espresso con le seguenti dichiarazioni dei presenti al voto:

FAVOREVOLE : Stefanetti, Tedesco, Fiorentino, Lospinuso, Marmo, Mineo, Pepe, Strazzeri.

CONTRARIO : =====

ASTENUTO : =====

Il Responsabile Segr. Comm.ne
(dott. Ing. Giovanni Mona)

d'ordine
Il Presidente
(Prof. Armando L. Stefanetti)



Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

6

(Testo della Giunta)

(Testo proposto dalla Commissione)

DISEGNO DI LEGGE

"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICERCA ED UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE".

TITOLO I

FINALITA' DELLA LEGGE

ART. 1
Finalità

ART. 1

1. Nello spirito dei principi sanciti dall'art. 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, la presente legge disciplina la ricerca, l'estrazione e la utilizzazione delle risorse idriche sotterranee della Regione Puglia, con esclusione di quelle disciplinate da leggi speciali.

IDEH

7.

TITOLO II

AUTORIZZAZIONE ALLA ESCAVAZIONE DI POZZI PER SCOPI DI RICERCA FINALIZZATA ALLA UTILIZZAZIONE PER ACQUE SOTTERRANEE.

Art. 2

Modalità di rilascio della autorizzazione

1. La ricerca delle acque sotterranee, è sottoposta ad autorizzazione regionale. Per quelle da destinare ad uso domestico si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 8.

2. Le domande per l'autorizzazione alla ricerca sono presentate all' ufficio del genio civile competente per territorio e devono essere corredate dalla documentazione prevista dalla "Normativa tecnica in materia di ricerca, prelievo e utilizzazione di acque sotterranee" allegata alla presente legge (*Allegato I*).

3. All'istanza di autorizzazione sarà allegata attestazione di versamento di £ 150.000 su conto corrente postale intestato alla Regione Puglia per spese di istruttoria.

ART. 2

IDEH

Art. 3

ART. 3

8.

Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione alla ricerca è rilasciata dal coordinatore del genio civile entro 120 giorni dalla data di acquisizione della domanda, previa l'istruttoria prevista dall'art. 95, commi secondo e terzo del T.U. approvato con r. d. 11/12/1933, n. 1775.

... dirigente responsabile...
..... centoventi....

2. I pareri richiesti per l'istruttoria si ritengono favorevoli ove, trascorsi trenta giorni dalla data di trasmissione dell'idonea documentazione, non sia intervenuto parere contrario.

3. Avverso il rilascio o il diniego dell'autorizzazione alla ricerca o alla misura dell'indennità da corrispondersi al proprietario del suolo, è ammesso, da parte degli interessati, entro sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento, ricorso all'Assessore ai lavori pubblici che provvede definitivamente, sentito il Comitato tecnico di cui all'art. 46 della legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24.

.....entro novanta giorni dal deposito del ricorso.

4. I ricorsi sono presentati al genio civile competente che trasmette gli atti, unitamente alle proprie deduzioni, all'Assessore ai lavori pubblici per i provvedimenti di competenza.

5. Il provvedimento di autorizzazione prescrive le modalità delle operazioni di ricerca e le cautele da osservarsi per la protezione della falda.

6. L'autorizzazione non può avere durata superiore ad un anno e può essere prorogata una sola volta per periodo non superiore a sei mesi.

7. L'autorizzazione è nominativa e soggetta a voltura previo nulla osta del genio civile.

8. L'autorizzazione alla ricerca può essere revocata nel caso di inosservanza delle prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione e in caso si contravvenga alle disposizioni del precedente comma

TITOLO III

CONCESSIONE ALL'UTILIZZO DI ACQUE SOTTERRANEE

9.

ART. 4.

Art. 4

Concessione per l'estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee

1. L'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee sono sottoposte a concessione regionale. Per l'utilizzazione delle acque ad uso domestico si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 8.

2. I soggetti che abbiano individuato acque sotterranee possono presentare domanda di concessione per l'utilizzazione delle acque estratte, entro e non oltre un anno dal termine di scadenza dell'autorizzazione alla ricerca.

3. In mancanza di presentazione di domanda di concessione nei termini di cui sopra, il proprietario del fondo o il titolare dell'autorizzazione alla ricerca, hanno l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, entro sessanta giorni dalla data della relativa comunicazione da parte dell'Ufficio del genio civile.

3. In mancanza di presentazione di domanda di concessione nei termini di sopra, o in caso di ricerca infruttuosa, il proprietario del fondo o il titolare dell'autorizzazione alla ricerca, è tenuto al ripristino immediato dello stato dei luoghi entro sessanta giorni dalla data della relativa comunicazione da parte dell'Ufficio del genio civile.

4. Le domande vanno indirizzate al Genio civile competente per territorio e vanno redatte su carta da bollo. Ciascuna istanza deve espressamente indicare l'utilizzo previsto, a pena di inammissibilità.

5. All'istanza di concessione deve essere allegata la documentazione riportata nella normativa tecnica. Il richiedente può fare riferimento a documenti già presentati con la domanda di autorizzazione alla ricerca d'acqua.

6. Alla domanda di concessione sarà allegata attestazione di versamento di £ 200.000 su conto corrente postale intestato alla Regione Puglia per spese di istruttoria.

lo.

Art. 5

ART. 5

Concessione per l'estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee per uso agricolo

1. La concessione per l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee per uso agricolo, rilasciata dal Coordinatore dell'Ufficio del genio civile, previa presentazione della quietanza di pagamento della tassa di concessione regionale di cui al successivo art. 11, deve indicare le condizioni alle quali la concessione medesima viene rilasciata e deve specificare i valori della portata massima e del volume annuale complessivo emungibile, ed i periodi di utilizzazione. Il provvedimento viene notificato al comune ed alla provincia.

..... dirigente responsabile.....

2. Per il controllo delle condizioni poste nel provvedimento di concessione, il concessionario dovrà installare e custodire a propria cura e spesa un apparecchio contalimitatore di portata sigillato dagli uffici del genio civile.

3. Per il rilascio di concessioni per portate superiori a 10 litri/sec o per volumi superiori a 20.000 mc/anno è richiesto il preventivo parere favorevole del Comitato tecnico risorse idriche (CO.T.R.I.). Per portate o volumi inferiori, l'Ufficio, ove lo ritenga utile, può richiedere il parere del suddetto CO.T.R.I.

4. Nelle zone di possibile emungimento, secondo le previsioni del vigente piano di risanamento delle acque, (P.R.A.) la portata emungibile non può superare 20 litri/sec, semprechè la salinità totale risulti pari o inferiore ad 1,5 g/litro.

Art. 6

ART. 6

**Concessioni di utilizzo acque sotterranee per usi
collettivi o diversi da quello agricolo**

1957

1. Le concessioni per uso collettivo, uso industriale, per itticoltura, a servizio di insediamenti abitativi ed insediamenti turistico-residenziali, nonché quelle a servizio di pubblici acquedotti, sono rilasciate, con le stesse modalità di cui all'art. 5, anche in deroga al quarto comma del citato articolo, sentito il parere del CO.T.R.I.

2. I pozzi da destinarsi, esclusivamente, a scopi di studio per il monitoraggio qualitativo delle falde sotterranee, non sono soggetti a concessione.

Art. 7

ART. 7.

Durata della concessione

1. La concessione ha durata quinquennale e può essere sospesa, revocata o modificata nel caso che si verificano incrementi della salinità totale, ovvero fenomeni di contaminazione o situazioni tali da recare pregiudizio all'equilibrio della falda e/o all'ambiente circostante.

2. La concessione è rinnovabile su istanza dell'interessato previa attestazione di versamento di £ 100.000 su conto corrente postale intestato alla Regione Puglia per spese di istruttoria, nonché dei risultati delle analisi chimiche e batteriologiche delle acque emunte.

..... 150.000

Art. 8

Ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee per uso domestico

1. S'intende per uso domestico l'utilizzazione dell'acqua estratta per i bisogni della famiglia dell'utilizzatore; per l'abbeveraggio del bestiame, per l'innaffiamento di orti o giardini di proprietà o in uso da parte dell'utilizzatore dell'acqua e dei suoi familiari conviventi. Sono riferibili all'uso domestico l'innaffiamento di verde condominiale non eccedenti i 5.000 mq. Non sono riferibili all'uso domestico le utilizzazioni per coltivazioni o per allevamenti i cui prodotti sono, anche parzialmente, destinati alla vendita.

2. La ricerca delle acque sotterranee per uso domestico deve essere preventivamente comunicata all'Ufficio del genio civile il quale, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, rilascia la presa d'atto contenente le prescrizioni e gli obblighi a cui deve ottemperare il richiedente per poter procedere alla ricerca.

... sessanta ...

3. L'estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee per uso domestico sono soggette ad autorizzazione regionale. Il coordinatore dell'Ufficio del genio civile indica le condizioni alle quali l'autorizzazione viene rilasciata ed i dispositivi di controllo da installare.

... dirigente responsabile ...

4. Entro un anno dalla data di presa d'atto di cui al comma 2, deve essere inoltrata all'Ufficio del genio civile la richiesta di autorizzazione all'estrazione ed utilizzo di acque sotterranee, corredata dalla documentazione prevista dalla normativa tecnica di cui all'Allegato I alla presente legge.

5. Alla istanza di autorizzazione sarà allegata attestazione di versamento di £ 200.000, su conto corrente postale intestato alla Regione Puglia, per spese d'istruttoria.

Art. 9

Verifica delle autorizzazioni per utilizzo domestico

1. L'autorizzazione all'utilizzo di acque sotterranee per uso domestico è soggetta a verifica quinquennale da parte dell'Ufficio del genio civile. A tal fine l'utilizzatore dovrà trasmettere al predetto Ufficio i risultati delle analisi chimiche e batteriologiche dell'acqua emunta.

13
ART. 9

(SEN)

Art. 10

Norme sulla pubblicità per l'utilizzo di acque sotterranee

1. Le domande finalizzate alla ricerca ed alla utilizzazione di acque sotterranee sono pubblicate, per estratto e per quindici giorni, nell'albo pretorio del Comune competente territorialmente e degli altri Comuni eventualmente interessati, su disposizione dell'Ufficio del genio civile che dà anche comunicazione delle domande ai proprietari dei fondi in cui devono eseguirsi le ricerche e le opere, quando non risulti che ne siano già a conoscenza.

ART. 10

(SEN)

TITOLO IV

CANONI E SANZIONI

Art. 11

Canoni per le utenze

ART. 11

1. Ai sensi dell'art. 37 del T.U. n. 1775/1933, i soggetti titolari della concessione per l'utilizzazione di acque sotterranee, sono tenuti al pagamento del canone annuo nella misura definita dall'art. 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

DER

2. Ogni concessione, al momento del rilascio e/o rinnovo, è soggetta a tassa regionale pari a £ 50.000.

3. Copia del provvedimento di concessione viene inviato all'Ufficio provinciale della Direzione compartimentale del territorio (ex Intendenza di Finanza), ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo.

4. L'autorizzazione all'uso domestico è assoggettata, esclusivamente, a tassa regionale di £ 20.000 da versare, su conto corrente postale intestato alla Regione Puglia, al momento del rilascio della stessa autorizzazione.

ART. 12

15.

Art. 12

Sanzioni

1. Fatti salvi i pozzi denunciati ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, qualsiasi opera realizzata al fine di ricerca, estrazione o utilizzazione di acque sotterranee, in assenza di concessione e/o autorizzazione regionale, è sottoposta a chiusura. Il Sindaco emette ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi, assegnando al proprietario del fondo il termine perentorio di *sessanta giorni* giorni, trascorsi i quali, provvede d'Ufficio a spese dello stesso proprietario.

2. Per le fattispecie di cui al comma precedente il proprietario del fondo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £ 1.000.000 a £ 10.000.000, da versarsi sul conto corrente della tesoreria comunale competente per territorio.

3. Qualora l'utilizzatore del pozzo contravvenga alle condizioni poste nel provvedimento di concessione o di autorizzazione regionale, ovvero qualora i soggetti che esercitano le relative funzioni accertino manomissioni ai sigilli posti alle apparecchiature di controllo, verrà redatto apposito verbale da trasmettere all'Ufficio del genio civile.

4. Il ~~coordinatore~~ *dirigente* del genio civile commina a carico del contravventore la sanzione amministrativa da £ 500.000 a £ 5.000.000, da versarsi su apposito conto *linea 1.000.000 a linea 5.000.000* corrente postale intestato alla Regione Puglia; valgono nella fattispecie le disposizioni di cui alla legge 24/11/1981 n. 689.

5. Nell'eventualità che l'impresa incaricata di effettuare lo scavo per la ricerca o l'utilizzo di acque sotterranee, contravvenga al disposto del successivo art. 13, essa è soggetta a sanzione amministrativa da £ 1.000.000 a £ 10.000.000; da versarsi sul conto *5.000.000 a linea 15.000.000* corrente della tesoreria comunale di pertinenza.

ART. 13 16

Art. 13

Adempimenti delle imprese escavatrici

1. Possono effettuare lavori di escavazione di pozzi imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori, cat. XI - f, ovvero presso la Camera di commercio.

1557

2. Le imprese che devono eseguire lavori di escavazione pozzi, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle operazioni di scavo, comunicano all'Ufficio del genio civile ed al comune la data di inizio dei lavori, i dati catastali del sito interessato alla ricerca, nonché gli estremi dell'autorizzazione concessa alla ricerca, ovvero della comunicazione nel caso di ricerca per uso domestico.

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 14

ART. 14

Revisione delle utenze di acque sotterranee

1. Sono soggette a revisione le utenze per uso domestico di cui all'art. 93 del T.U. n. 1775/1933.

2. Gli utenti dovranno presentare istanza di autorizzazione ai sensi del precedente art. 8, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

..... centottanta

3. Decorso il suddetto termine senza che sia stata presentata relativa domanda di autorizzazione, si applicano le sanzioni previste dal precedente art. 12, primo comma.

Art. 15

ART. 15

Norme di carattere generale

1-577

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutti i pozzi comunque esistenti. I soggetti che utilizzano pozzi non autorizzati devono presentare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, richiesta di concessione per l'utilizzo di acque sotterranee. Per i pozzi autorizzati all'estrazione e all'utilizzo di acque sotterranee, per i quali non è stata presentata denuncia ai sensi dell'art. 10 del D.L.vo 275/93, si farà riferimento, ai fini di detta denuncia, al provvedimento autorizzativo agli atti degli Uffici del genio civile.
2. Le richieste di concessione, di cui sopra, dovranno seguire le procedure previste dall'art. 4 della presente legge.
3. Decorsi i suddetti termini, senza che sia stata presentata la relativa istanza di concessione, si applicano le sanzioni previste dal precedente art. 12, primo comma.
4. I pozzi denunciati ai sensi dell'art. 10 del D.L.vo 275/93 rientranti nelle zone di vietato emungimento, prima del rilascio della concessione o autorizzazione, dovranno acquisire il parere vincolante del CO.T.R.I.
5. Per quanto non regolamentato dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775.
6. Le norme della presente legge si applicano anche per la captazione e utilizzazione di acque sorgive.
7. Gli Uffici del genio civile ed i comuni esercitano le funzioni di controllo sulle utilizzazioni in atto.
8. Gli enti preposti all'autorizzazione agli scarichi sul suolo o nel sottosuolo danno comunicazione dell'autorizzazione concessa e del sito dello scarico, all'Ufficio del genio civile competente per territorio, ai fini dei regolamenti regionali n. 2, 4 e 5, 3 novembre 1989, di cui alle leggi 319/76 e 650/79.

Art. 16

Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli da 1 a 6 della legge regionale 11 aprile 1985 n. 19.
2. Gli articoli 34, 35 e 47 della l.r. 19 dicembre 1993, n. 24 sono abrogati.

ART. 16 18

1957

Art. 17

Norme sulla tutela della pubblica incolumità

1. Il ricercatore e l'utilizzatore del pozzo, ovvero il proprietario, semprechè il pozzo non venga utilizzato, sono tenuti ad adottare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari per garantire l'incolumità delle persone e per evitare che si verifichino danni di qualsiasi genere.
2. In caso di inadempimento il Sindaco adotta il provvedimento di chiusura del pozzo e dispone l'esecuzione in danno del proprietario del fondo.

..... ancorchè.....

ART. 17

Art. 18

Modifiche al Comitato tecnico per le Risorse Idriche

1. Il comma quattro dell'art. 46 della l.r. 19 dicembre 1983, n. 24, già modificato dall'art. 4 della l.r. 11 aprile 1985, n. 19 viene così sostituito.

ART. 18

"" I membri di cui alla precedente lettera d) devono essere scelti tra docenti universitari o ricercatori ciascuno esperto in una delle seguenti discipline: geologia, idrogeologia, ingegneria delle acque, chimica del trattamento delle acque, smaltimento dei rifiuti, agronomia.""

"" I membri di cui alla precedente lettera d) devono essere scelti tra docenti universitari, ricercatori presso enti pubblici e tecnici laureati con una anzianità di iscrizione all'albo professionale non inferiore a dieci anni, ciascuno esperto

Art. 19

Gestione delle risorse finanziarie

1. Il versamento delle tasse previste con la presente legge, a favore della Regione Puglia, è da effettuarsi sul conto corrente postale n. 287706.

SOPPRESSO

2. I canoni fissati con il precedente articolo 11 vanno versati agli Uffici finanziari dello Stato.

NORMATIVA TECNICA IN MATERIA DI RICERCA, PRELIEVO E UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE

1 - AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA

1.1 - ISTANZA IN CARTA LEGALE

L'istanza, di cui un originale in bollo, deve essere redatta indicando :

- utilizzo cui è finalizzata la ricerca;
- dati anagrafici e fiscali della ditta istante;
- identificativi catastali della zona oggetto di ricerca delle acque sotterranee;
- estensione dell'area interessata dal progetto irriguo.

**TUTTI GLI ATTI, IN
DUPLICE COPIA,
DEVONO ESSERE
FIRMATI IN ORIGINALE
DALLA DITTA
RICHIEDENTE (istanza) E
DA TECNICI ABILITATI
PER LEGGE (atti tecnici)
OGNUNO PER LE
PROPRIE COMPETENZE**

1.2 - ATTI DI PROPRIETA' O TITOLI EQUIPOLLENTI

All'istanza devono essere allegati, in unica copia, gli atti di proprietà dei fondi interessati dal progetto irriguo.

Qualora la domanda è presentata da soggetto diverso dal proprietario, occorre l'atto di assenso del proprietario medesimo.

In caso di associazioni, cooperative comunioni o consorzi irrigui si dovrà allegare il relativo atto costitutivo con relativo regolamento di distribuzione dell'acqua da erogare.

I suddetti atti costitutivi, di comunioni irrigue, potranno essere presentati anche durante il corso di istruttoria dell'istanza e comunque prima del rilascio del provvedimento di concessione. In tal caso la ditta ~~istante~~ dovrà farne esplicita riserva sull'istanza.

1.3 - RELAZIONE TECNICA

La relazione dovrà essere redatta fornendo:

- notizie generali sull'azienda interessata dal progetto, ~~tipologia~~ ^{tipologia} il fabbisogno, idrico espresso in l/sec e mc/anno, correlato al futuro utilizzo delle acque;

- previsioni di progetto relative alla costruzione del pozzo che dovranno indicare, in particolare modo, il sito della ricerca (dati catastali), la quota sul livello medio marino (l.m.m), la profondità che si prevede di raggiungere;

- motivazioni che impediscono l'approvvigionamento di acque da altre fonti idriche, quali acquedotti cittadini, rurali o da eventuali altri pozzi esistenti nelle zone circostanti a quella interessata dalla nuova ricerca

Per ricerche di acqua da effettuare su siti ricadenti in comprensori irrigui operanti, occorre allegare presa d'atto rilasciata dal Consorzio, competente per territorio, relativa alla compatibilità della ricerca con il funzionamento del sistema irriguo esistente.

- In particolare, per le diverse tipologie d'utenza, agricola, zootecnica, industriale, iticoltura, ecc..., dovranno essere indicate le caratteristiche tecniche specifiche delle relative attività e fabbisogni idrici connessi.

Per gli insediamenti turistico-residenziali dovranno essere allegati le concessioni o autorizzazioni comunali e sanitarie, nonché atto notorio di inesistenza di altre fonti di approvvigionamento idrico.

Per uso antincendio si dovrà indicare la capacità delle riserve idriche e indicazione della portata d'esercizio necessaria a garantire la ricarica delle cisterne o serbatoi di riserva idrica in caso del verificarsi dell'evento.

1.4 - PLANIMETRIA AZIENDALE

- Lo stralcio di mappa è da intendersi esteso all'intera superficie interessata dal progetto irriguo e comunque a un'area di rappresentazione compresa in un raggio di m 500 dal punto in cui si prevede di eseguire la ricerca d'acqua. Nell'elaborato grafico devono essere evidenziati i contorni dell'azienda, il sito previsto del pozzo nonché i riferimenti anagrafici della ditta richiedente, i riferimenti catastali della particella oggetto di ricerca e l'ubicazione dei pozzi, se noti, esistenti nel predetto intorno del pozzo da trivellare, oltre la scala grafica adottata.

1.5 - FOGLIO COROGRAFICO I.G.M. - (intero) scala 1:25000

Nell'elaborato grafico devono essere evidenziati i contorni delle superfici aziendali interessate dal progetto irriguo e il sito previsto del pozzo, i dati anagrafici della ditta richiedente e l'indicazione dei riferimenti catastali del pozzo da trivellare.

1.6 - ATTI INTEGRATIVI

In fase d'istruttoria, gli uffici del genio civile competenti per territorio, in presenza di:

- particolari situazioni geomorfologiche della zona interessata dalla ricerca;
- particolari situazioni a carico della falda idrica interessata;
- particolari situazioni di profondità da raggiungere;
- esistenza di altri pozzi nelle immediate vicinanze del sito oggetto della ricerca d'acqua,

potrà richiedersi idonea relazione idrogeologica con particolare riferimento a fenomeni di subsidenza o interferenza delle falde idriche.

2 - CONCESSIONE ALLA ESTRAZIONE ED UTILIZZO ACQUE

TUTTI GLI ATTI, IN DUPLICE COPIA, DEVONO ESSERE FIRMATI IN ORIGINALE DALLA DITTA RICHIEDENTE (istanza) E DA TECNICI ABILITATI PER LEGGE (atti tecnici) OGNUNO PER LE PROPRIE COMPETENZE

2.1 - ISTANZA IN CARTA LEGALE

L'istanza, di cui un originale in bollo, deve essere redatta indicando :

- dati anagrafici e fiscali della ditta istante;
- riferimenti al provvedimento di autorizzazione alla ricerca di acqua;
- identificativi catastali del sito in cui è ubicato il pozzo trivellato;
- estensione dell'area interessata dal progetto irriguo.
- uso per cui si richiede la concessione;
- portata di esercizio da utilizzare espressa in l/sec;
- volumi d'acqua da utilizzare espressi in mc/anno.

2.2 - ATTI DI PROPRIETA' O TITOLI EQUIPOLLENTI

All'istanza devono essere allegati in unica copia gli atti di proprietà dei fondi interessati dal progetto irriguo.

Qualora la domanda è presentata da soggetto diverso dal proprietario, occorre l'atto di assenso del proprietario medesimo.

In caso di associazioni, cooperative comunioni o consorzi irrigui, si dovrà allegare il relativo atto costitutivo con relativo regolamento di distribuzione dell'acqua da erogare.

I suddetti atti costitutivi di comunioni irrigue, potranno essere presentati anche durante il corso di istruttoria dell'istanza e comunque prima del rilascio del provvedimento di concessione. In tal caso la ditta istante dovrà farne esplicita riserva sull'istanza.

2.3 - RELAZIONE TECNICA

La relazione dovrà essere redatta fornendo:

- l'effettiva consistenza dell'azienda interessata dal progetto irriguo, specificando

- le modalità di impiego delle acque da utilizzare;
- caratteristiche tecniche del pozzo realizzato;
- caratteristiche tecniche dell'impianto di sollevamento;
- portata di esercizio da utilizzare espressa in l/sec;
- volumi d'acqua da utilizzare espressi in mc/anno.

2.4 - PLANIMETRIA AZIENDALE

Lo stralcio di mappa è da intendersi esteso all'intera superficie interessata dal progetto irriguo e comunque ad un'area di rappresentazione compresa in un raggio di m. 500 dal punto in cui si prevede di eseguire la ricerca d'acqua. Nell'elaborato grafico devono essere evidenziati i contorni dell'azienda, il sito previsto del pozzo nonché i riferimenti anagrafici della ditta richiedente, i riferimenti catastali della particella oggetto di ricerca e l'ubicazione dei pozzi, se noti, esistenti nel predetto intorno del pozzo da trivellare, oltre la scala grafica adottata.

2.5 - FOGLIO COROGRAFICO I.G.M. - (intero) scala 1:25000

Nell'elaborato grafico devono essere evidenziati i contorni delle superfici aziendali interessate dal progetto irriguo ed il sito previsto del pozzo, i dati anagrafici della ditta richiedente e l'indicazione dei riferimenti catastali del pozzo da trivellare.

2.6 - RELAZIONE IDROGEOLOGICA

La relazione idrogeologica dovrà riportare, tra l'altro,:

- la stratigrafia del sottosuolo rilevata durante il corso della perforazione;
- i risultati, a trivellazione ultimata, della prova di portata eseguita almeno su tre gradini, nonché quanto previsto al punto B5 Sez. L del D.M. 11.03.1988.

2.7 - CERTIFICATO DI ANALISI CHIMICA E BATTERIOLOGICA:

Il certificato deve essere rilasciato per campioni d'acqua prelevati, nei modi di legge, direttamente da tecnici del laboratorio analizzante.

**IL RICHIEDENTE PUO' FARE RIFERIMENTO A DOCUMENTI
GIÀ' PRESENTATI CON LA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
ALLA RICERCA D'ACQUA.**

3 - PRESA D'ATTO PER LA RICERCA DI ACQUE PER USO DOMESTICO

3.1 - COMUNICAZIONE

LA comunicazione, in carta semplice, deve essere redatta indicando :

- dati anagrafici e fiscali della ditta istante;
- identificativi catastali della zona oggetto di ricerca delle acque sotterranee;
- la tipologia dell'uso domestico con l'indicazione dei fabbisogni idrici espressi in mc/anno.

TUTTI GLI ATTI DEVONO ESSERE FIRMATI IN ORIGINALE DALLA DITTA COMUNICATRICE

3.2 - ATTI DI PROPRIETA' O TITOLI EQUIPOLLENTI

All'istanza devono essere allegati, in unica copia, gli atti di proprietà del fondo interessato dalla ricerca.

Qualora la comunicazione è presentata da soggetto diverso dal proprietario, occorre l'atto di assenso del proprietario medesimo.

3.3 - STRALCIO PLANIMETRICO.

Sullo stralcio planimetrico dovrà indicarsi il sito ove si intende eseguire la ricerca.

3.4 - FOGLIO COROGRAFICO I.G.M. - (intero) scala 1:25000

Sullo stralcio corografico dovrà indicarsi il sito ove si intende eseguire la ricerca.

28/6

**4-AUTORIZZAZIONE AL
LA ESTRAZIONE ED
UTILIZZO ACQUE PER
USI DOMESTICI**

**TUTTI GLI ATTI, IN
DUPLICE COPIA,
DEVONO
ESSERE FIRMATI IN ORI
GINALE DALLA DITTA
RICHIEDENTE (istanza) E
DA TECNICI ABILITATI
PER LEGGE (atti tecnici)
OGNUNO PER LE
PROPRIE COMPETENZE**

4.1 - ISTANZA IN CARTA LEGALE

L'istanza, di cui un originale in bollo, deve essere redatta indicando :

- dati anagrafici e fiscali della ditta istante;
- riferimento alla presa d'attori lasciata in fase di ricerca di acqua;
- identificativi catastali del sito in cui è ubicato il pozzo trivellato;
- tipologia dell'uso domestico per cui si richiede l'autorizzazione;
- volumi d'acqua da utilizzare espressi in mc/anno.

4.2 - RELAZIONE IDROGEOLOGICA

La relazione idrogeologica dovrà contenere la descrizione dei principali caratteri dell'acquifero interessato e le condizioni geologiche al contorno con particolare riferimento al contenuto punto B5 Sez. L del D.M. 11.03.1988.

4.3 - CERTIFICATO DI ANALISI CHIMICO-BATTERIOLOGICA:

Il certificato deve essere rilasciato per campioni d'acqua prelevati, nei modi di legge, direttamente da tecnici del laboratorio analizzante.

4.4 - STRALCIO PLANIMETRICO E COROGRAFIA

Nel caso l'ubicazione del pozzo non siano variate rispetto a quelle comunicate in fase di ricerca, si può fare riferimento alle medesime.